

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 01/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 30/08/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 08/10/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 2.078,35 per spese di istruttoria e commissioni non maturate, al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione; chiede altresì il rimborso degli interessi legali dal dovuto al soddisfo, le spese legali e le spese sostenute per la presentazione del ricorso.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- che, a seguito dell'interpretazione letterale dell'art. 125 – sexies del T.U.B. e dell'interpretazione logico-sistematica desumibile dal tenore dell'art. 6 – bis, comma 3 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, l'ontologica distinzione tra oneri rimborsabili e non, in caso di estinzione anticipata, è stata riconosciuta dal legislatore nazionale; di conseguenza il principio di rimborsabilità di tutti i costi non può trovare alcun riscontro all'interno dell'ordinamento italiano;
- la non applicabilità della sentenza Lexitor alla presente controversia, in quanto l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati; in linea con tale orientamento, richiama un'ordinanza del Tribunale di Cassino emessa in



- data 02/02/2021 e un'ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 11/02/2021, che hanno entrambe riconosciuto l'inapplicabilità della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano e hanno stabilito che la banca non è tenuta a restituire somme ulteriori rispetto a quelle già riconosciute in sede di estinzione anticipata;
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
 - la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione secondo il criterio pro rata temporis (cita, al riguardo, tre decisioni del Collegio di Napoli);
 - nella denegata ipotesi in cui il Collegio non intenda seguire tale orientamento, la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio, prodromica alla stipula del contratto (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni di intermediazione, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene inoltre che tale costo non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e contabile del bonifico); parimenti, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare prestazioni e oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;
 - con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 72,00), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio pro rata temporis;
 - la natura up front delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Pertanto, chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, razione temporis, tale per



cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Tutte le voci di costo richieste hanno carattere up front, in quanto riferite ad attività prodromiche alla conclusione dello stesso e sono rimborsabili secondo la curva degli interessi.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,10%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,57%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 173,55	<input type="radio"/>	€ 173,55
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 393,12	€ 235,87	€ 151,61	<input type="radio"/>	€ 151,61
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 2.620,80	€ 1.572,48	€ 1.010,74	<input type="radio"/>	€ 1.010,74
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.336
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non può trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese legali, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.336,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS